



Tribunale di Napoli

Settima Sezione Civile

Piano del consumatore N. 14/2021

Il Giudice Delegato

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 9 novembre 2021, osserva quanto segue. L'istante, sig. [REDACTED] Ianniello, ha avanzato una proposta di piano del consumatore, sui seguenti presupposti e alle seguenti condizioni. La situazione debitoria complessiva risultante dalla lista dei documenti prodotti dal ricorrente ammontava – al momento del deposito del ricorso in data 12 maggio 2021 - alla somma di € 283.584,29: di tale porzione di debiti, l'importo di € 266.309,64 è maturato (alla data del 02.02.2012) in capo ai germani sig.ri Renato e [REDACTED] Ianniello, in solido fra loro, per effetto della gestione congiunta della pregressa attività di [REDACTED] società di cui i germani erano soci al 50%. Tale quota fu ceduta nel 2012, dunque sette anni prima della richiesta di nomina di un gestore. All'esito delle verifiche effettuate dal Gestore della crisi presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il totale dei carichi (definitivamente accertati e non) gravanti in capo al sig. Renato Ianniello ammontava ad € 81.579,39, come da precisazione dell'Agenzia della Riscossione di Napoli. A tale debitoria deve aggiungersi soltanto l'importo di € 131,00 complessivamente dovuto nei confronti del Comune di Bonifati (CS) per la TARI degli anni di imposta 2015 e 2017, maturata (e non versata) relativamente all'immobile ivi ubicato, alla Via della Repubblica snc.

Il Gestore ha verificato che il sig. Renato Ianniello, oltre ad essere titolare della quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale, percepisce un reddito da pensione per un ammontare mensile pari ad €



Il Gestore redigeva relazione particolareggiata ex art. 9 L. 3/12, ritenendo, sull'assunto della presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché della completezza documentale, dell'assenza di atti in frode, della condotta non gravemente colposa né dolosa del debitore, che il piano fosse conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In specie, il Gestore della crisi ha concluso la propria relazione particolareggiata esprimendo un giudizio di complessiva convenienza dell'esecuzione del piano del consumatore - ovvero, in subordine, dell'accordo con i creditori - rispetto all'alternativa liquidatoria conseguente all'esecuzione che i due creditori (Agenzia delle Entrate e Comune di Bonifati) potrebbe individualmente conseguire. Ciò in considerazione, soprattutto, della circostanza che l'esecuzione individuale sarebbe utilmente possibile sulla sola quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Bonifati, e non anche sulla quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale del sig. Renato Ianniello, quota peraltro costituita in fondo patrimoniale con atto del 12.02.2002 per notaio Fulvio Carraba (Rep. n. 168031 - Racc. n. 9563, registrato il 22.02.2002 al n. 3582 e trascritto in data 06.03.2002). Secondo il gestore, l'allocatione ("spontanea") sul mercato della sola quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Bonifati - in quanto di minore appetibilità - potrebbe far conseguire ai creditori un'utilità concreta inferiore al valore di mercato della medesima quota (pari ad € 30.000,00). Mentre la vendita giudiziale (a seguito di iniziativa espropriativa) dell'intero immobile, con successiva divisione di metà del ricavato in favore del coniuge comproprietario non debitore (sig.ra Maria Antonietta Chiappetta), sconterebbe sin da subito la riduzione (almeno) del 25% del prezzo di stima (ovvero sino ad € 45.000,00, di cui solo la metà pari ad €

22.5000,00, dedotte le spese di procedura, potrebbe essere offerta a vantaggio del creditore procedente).

Questo giudice emetteva il 7 giugno 2021 decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa del piano, il cui contenuto qui si riporta, e che viene ulteriormente confermato dal presente decreto: *“Il Giudice Delegato (...) ritenuto che, allo stato, sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al piano del consumatore; che non esistano atti in frode; che la proposta prevede la cessione a terzi di parte del patrimonio immobiliare (condizionato all'omologa del piano), sicché deve “medio tempore” disporsi la sospensione di azioni esecutive e cautelari; FISSA Udienza ex art. 12 bis L. 3/2021 per l'omologazione del piano del consumatore del sig. Renato Ianniello al 21 luglio 2021 h. 10.45. L'OCC provvederà, nei termini di legge, alle comunicazioni e agli adempimenti, anche presso gli uffici fiscali, di rito. L'OCC pubblicherà il presente decreto, in uno alla proposta, sul sito www.astegiudiziarie.it. e trascriverà il presente decreto presso la competente agenzia territoriale. Per l'effetto, SOSPENDE L'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari ai danni del sig. Renato Ianniello”*. L'udienza veniva poi differita al 7 settembre 2021. In vista di tale udienza, il gestore depositava, in data 2 settembre 2021, le seguenti osservazioni:



L'avv. [REDACTED] quale Gestore della Crisi del procedimento in oggetto, si riporta preliminarmente alla propria relazione, chiedendone l'omologa.

A tal fine evidenzia al Giudicante che l'ADER, con PEC del 25.06.2021, a seguito di nostro inoltro dell'11.06.2021 a tutti i creditori del sovraindebitato giusta ordinanza del 07.06.2021, riscontrava la stessa indicando un debito in capo al sovraindebitato per complessivi € 283.699,38 (di cui ipotecario € 270.160,47).

Sul punto di precisa schematicamente quanto segue:

Causale	Data	Importo "da pagare"
1. Lista documenti Cartelle/Avvisi (doc. all. 16 alla relazione) fornita dal sovraindebitato all'atto del deposito della istanza	21.02.2020	€ 283.843,05
2. Certificazione carichi pendenti risultanti dal sistema informativo Anagrafe Tributaria (doc. all. 17 alla relazione) a seguito di richiesta di precisazione del credito all'OCC	04.11.2020	€ 81.579,39
3. Dichiarazione dei crediti ADER del 25.06.2021 a seguito di nostra PEC del 11.06.2021 (depositata in atti in data 14.07.2021)	25.06.2021	€ 283.699,38
4. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 08.06.2021, <u>che si deposita quest'oggi</u>	08.06.2021	€ 118.160,51
5. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 28.07.2021, <u>che si deposita quest'oggi</u>	28.07.2021	€ 28.633,31

Appare evidente innanzitutto come sia significativamente divergente l'importo indicato al punto 1 rispetto a quanto indicato al punto 2, laddove come detto l'ADER precisava il credito vantato dalla Amministrazione.

Ancora più significativo che l'ADER, con sua del 25.06.2021, contraddicendosi ancora una volta dichiarava che il credito non era più di € 81.579,39 (come specificato in data 04.11.2020), bensì di € 283.699,38.

Infine, a seguito della comunicazione ultima della ADER del 25.06.2021, si è provveduto ad estrarre una nuova "Lista documenti Cartelle/Avvisi" in capo al debitore lanniello, la quale, alla data del 08.06.2021, risultava pari ad € 118.160,51 e da ultimo, in data 28.07.2021, risultava pari ad € 28.633,31.

Si presume che tali importi siano stati modificati dalla ADER a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, commi 4-11, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (meglio conosciuto come decreto Sostegni), che ha disposto lo stralcio automatico di tutte le cartelle esattoriali di importo residuo, al 23 marzo 2021 data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per chi nel 2019 ha guadagnato fino a 30mila euro.

Si precisa invero che tutti i ruoli esattoriali iscritti a carico dello Ianniello sono stati affidati all'Agente della Riscossione entro l'anno 2010, rientrando pertanto nella surrichiamata normativa.

In estrema sintesi dunque si rappresenta che, come da piano finanziario, i promittenti acquirenti Ianniello XXXXXXXXXX come generalizzati nel piano, riconosceranno entro trenta giorni dalla omologa la copertura del 100% della debitoria di Ianniello Renato, poiché la somma rinveniente dalla vendita del bene in Bonifati sarà pari 65.639,00, di cui € 59.063,52 destinati alla ADER, che attualmente sarebbero ben superiori al credito da ultimo indicato (cfr. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 28.07.2021).

Si depositano:

1. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 08.06.2021;
2. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 28.07.2021;
3. Pec Regione Calabria (Avvocatura) del 13.08.2021;
4. Pec Regione Calabria (Settore Tasse Auto) del 25.08.2021.

Il giudice prendeva atto di queste osservazioni, nonché della nota pervenuta il 3.9.2021 dai difensori dell'istante, ed emetteva, il 3.9.2021, il seguente decreto: *“Il Giudice Delegato, lette sia la nota depositata il 2 settembre 2021 dal gestore della crisi, sia la memoria depositata il 3 settembre 2021 dai difensori del sovraindebitato, dalle quali emerge (basti qui rinviare allo schema riassuntivo presente nella nota del gestore) una significativa diversità di importi dovuti all'Agente della Riscossione, che ha comunicato, nel tempo, e in specie nel breve lasso di tempo giugno/luglio 2021, importi dovuti dal sovraindebitato che variano dai 280 mila ai 28 mila euro circa; rilevato, in specie, che potrebbe essere stata operata una rideterminazione degli importi dovuti alla luce del disposto dell'art. 4 commi 4-11 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, e ritenuto a questo punto necessario richiedere all'Agente una definitiva quantificazione, ma anche esplicitazione dei criteri di quantificazione (anche in riferimento alla qui ipotizzata applicazione della norma sopra evocata), del debito oggi esigibile dal sovraindebitato; P.Q.M. Ordina all'Agente della riscossione di far pervenire, entro 21 giorni dalla comunicazione del presente decreto (che sarà curata dal Gestore), quanto richiesto in parte motiva. Il Gestore depositerà quindi nota di aggiornamento a questo giudice che, con*



separato decreto, stabilirà i termini per le eventuali rettifiche del piano e per le conseguenti comunicazioni ai creditori. Sin d'ora differisce l'udienza dal 7 settembre 2021 al 19 ottobre 2021 h. 10.00";

Il gestore eseguiva le rituali comunicazioni, ottenendo riscontro dall'ADER, sicché, con decreto del 6 ottobre 2021 questo giudice autorizzava rettifiche di piano in riferimento alla debitoria attuale e fissava nuova udienza ex art. 12 bis L. 3/12 al 9 novembre 2021.

La difesa degli istanti, di concerto col gestore, depositava allora in data 15 ottobre 2021 il piano rettificato, a seguito del ricalcolo operato in relazione all'attuale debitoria dell'ADER, come segue: a) il pagamento del compenso del Gestore dell'O.C.C. determinato nella misura di € 6.444,48, in prededuzione; b) il pagamento di € 131,00 (pari al 100% del debito complessivo) in favore del Comune di Bonifati a titolo di TARI 2015 e 2017, da effettuarsi con bonifico entro 30 giorni dall'omologa del piano del consumatore; c) il pagamento dell'importo di € 24.351,00 (pari al 100% del debito complessivo risultante all'esito dello stralcio ex. 4, commi da 4 a 9, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021) in favore dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione. Tale importo risulta costituito per € 9.153,00 da cartelle di pagamento antecedenti al 31.12.2010, ma di importo superiore ad € 5.000,00, e per € 17.891,00 da cartelle di pagamento i cui ruoli si sono formati successivamente al 31.12.2010. La difesa precisava poi che: "Tutti i pagamenti sopra indicati verranno eseguiti in un'unica soluzione successivamente all'omologa del piano del consumatore, mediante la provvista che il sig. Ianniello Renato recupererà dalla vendita, in favore dei figli, dell'immobile sito nel Comune di Bonifati, per il quale è stato già concluso ed offerto in comunicazione il contratto preliminare di compravendita".



All'udienza del 9 novembre 2021, verificata la ritualità delle comunicazioni, presenziava il figlio del sovraindebitato il quale precisava che la provvista per l'esecuzione del piano risulta già esistente. Giova a questo punto rilevare che l'Agenzia della Riscossione, avendo ricevuto dal gestore la puntuale ricostruzione nei termini che precedono dell'attuale debitoria, nulla ha osservato o contestato, pur non avendo mai ottemperato formalmente al decreto di questo giudice, sopra riportato, e datato 3 settembre 2021. Considerato tutto quanto sopra riportato, ritenuta la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo di accesso alla procedura, della completezza documentale, della completezza logico-argomentativa della relazione particolareggiata dell'OCC, della mancanza di atti in frode e, altresì, preso atto della mancata presenza di contestazioni all'omologa del piano, l'adito Tribunale ritiene che il piano del consumatore sia meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis L. 3/12, omologa il piano del consumatore siccome rettificato in data 15 ottobre 2021. Il gestore provvederà alle forme di comunicazione e pubblicità di sua competenza.

Napoli, il 11/11/2021

Il Giudice Delegato

Dott. Eduardo Savarese

*Il Giudice Delegato
Napoli 2/12/2021*

de f
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo